

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1467/98 della Commissione, del 9 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 1468/98 della Commissione, del 9 luglio 1998, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo 3
- Regolamento (CE) n. 1469/98 della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1144/98 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi 4
- * Regolamento (CE) n. 1470/98 della Commissione, del 1° luglio 1998, che proroga, per un periodo di prova supplementare, il sistema di riscossione cumulativa nel settore del riso istituito dal regolamento (CE) n. 703/97 5
- * Regolamento (CE) n. 1471/98 della Commissione, del 9 luglio 1998, che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo all'intervento pubblico 7
- * Regolamento (CE) n. 1472/98 della Commissione, del 9 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele 8
- Regolamento (CE) n. 1473/98 della Commissione, del 9 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara 9
- Regolamento (CE) n. 1474/98 della Commissione, del 9 luglio 1998, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 11

Regolamento (CE) n. 1475/98 della Commissione, del 9 luglio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98	12
Regolamento (CE) n. 1476/98 della Commissione, del 9 luglio 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1079/98	13
Regolamento (CE) n. 1477/98 della Commissione, del 9 luglio 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1445/98.....	14

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/434/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa all'accordo tra la Comunità europea, l'Agenzia spaziale europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea relativo al contributo europeo all'istituzione di un sistema globale di navigazione via satellite (GNSS)** 15

Accordo tra la Comunità europea, l'Agenzia spaziale europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea relativo a un contributo europeo all'istituzione di un sistema globale di navigazione assistita da satellite (GNSS)..... 16

98/435/CE:

- * **Regolamento interno del Consiglio di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro, del 9 giugno 1998** 25

Commissione

98/436/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a rivestimenti per tetti, lucernari, abbaini e prodotti accessori ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1598]** 30

98/437/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 30 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1611]**..... 39

98/438/CE, CECA, Euratom:

- * **Decisione della Commissione, del 30 giugno 1998, che adegua i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1997 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi [notificata con il numero C(1998) 1663]** 47

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE



98/439/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 30 giugno 1998, relativa all'ammissibilità delle spese previste da alcuni Stati membri nel corso del 1998 per l'attuazione del regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca [notificata con il numero C(1998) 1765]** 50
-

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1350/98 della Commissione, del 26 giugno 1998, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare (GU L 184 del 27.6.1998) 54

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1467/98 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	066	42,2	
	999	42,2	
0707 00 05	052	79,8	
	999	79,8	
0709 90 70	052	49,7	
	999	49,7	
0805 30 10	382	57,8	
	388	57,8	
	524	54,5	
	528	58,7	
	999	57,2	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	064	89,8	
	388	74,0	
	400	88,2	
	508	121,9	
	512	72,5	
	524	64,5	
	528	69,4	
	800	232,0	
	804	102,8	
	999	101,7	
	0808 20 50	388	106,6
		400	66,8
512		105,2	
528		82,1	
804		154,7	
0809 10 00	999	103,1	
	052	210,7	
0809 20 95	999	210,7	
	052	345,7	
0809 30 10, 0809 30 90	060	147,0	
	064	223,2	
	400	285,0	
	616	211,1	
	999	242,4	
	052	151,9	
0809 40 05	999	151,9	
	064	123,0	
	066	103,7	
	624	272,0	
	999	166,2	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1468/98 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1998
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1354/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che l'articolo 55, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97 ⁽⁴⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;
considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1685/95 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo;
considerando che, in base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data dell'8 luglio 1998, la quantità ancora disponibile per il periodo fino al 31 agosto 1998, di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE)

n. 1685/95, rischia di essere superata, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione; che, di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate tra il 1° luglio e il 7 luglio 1998 e sospendere fino al 15 settembre 1998 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate tra il 1° luglio e il 7 luglio 1998 nel quadro del regolamento (CE) n. 1685/95, sono rilasciati nella misura del 16,5 % dei quantitativi richiesti.

2. Fino al 15 settembre 1998, sono sospesi il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo per quanto riguarda le domande presentate a partire dall'8 luglio 1998, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 10 luglio 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.
⁽²⁾ GU L 186 del 16. 7. 1997, pag. 9.
⁽³⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1469/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1998****che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1144/98 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1144/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, recante modalità d'applicazione, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari di alcuni paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1144/98, i quantitativi riservati agli operatori tradizionali sono ripartiti proporzionalmente alle importazioni effettuate con versamento del prelievo integrale nel corso del 1995, del 1996 e del 1997;

considerando che, per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del citato regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti; che, dato che i quantitativi richiesti supe-

rano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti di importazione di animali vivi della specie bovina di peso non superiore a 80 chilogrammi è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 25,5806 % dei quantitativi importati nel corso del 1995, del 1996 e del 1997 per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1144/98;
- b) 0,09443 % dei quantitativi richiesti per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1144/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 1470/98 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 1998****che proroga, per un periodo di prova supplementare, il sistema di riscossione cumulativa nel settore del riso istituito dal regolamento (CE) n. 703/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21,considerando che il regolamento (CE) n. 703/97 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1403/97⁽⁴⁾, ha istituito un sistema di riscossione cumulativa allo scopo di determinare alcuni dazi all'importazione per il riso semigreggio per un periodo di prova dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998; che la mancanza di risultati relativi ai due periodi di prova previsti per tale sistema ne impedisce una valutazione; che occorre pertanto prorogare detto sistema per un periodo di prova supplementare dall'entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 1998;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il sistema di riscossione cumulativa (SRC), istituito dal regolamento (CE) n. 703/97 per un periodo di prova iniziale dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, è prorogato per un periodo di prova supplementare dall'entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1998.

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 703/97 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

2. La registrazione degli importatori effettuata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 703/97 resta valida per l'intero periodo di prova supplementare.

3. All'atto della prima domanda di un titolo d'importazione per il periodo di prova supplementare l'importatore ha la facoltà, irrevocabilmente per l'intero periodo di cui trattasi e per tutte le partite importate di:

— ritirare la dichiarazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 703/97,

— dichiarare se opta per l'adeguamento dei dazi all'importazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 703/97.

4. I riferimenti fatti nel regolamento (CE) n. 703/97

— al periodo di prova,

— alla prima metà o alla seconda metà del periodo di prova,

— alla prima e/o seconda metà del periodo di prova, si intendono come riferimenti al periodo di prova supplementare.

5. L'allegato del regolamento (CE) n. 703/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 104 del 22. 4. 1997, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 1471/98 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1998
che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo all'intervento pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97⁽⁴⁾, ha fissato in particolare le modalità relative alla procedura di gara; che è opportuno, per motivi di ordine pratico, modificare il termine di presentazione delle offerte per i mesi di luglio ed agosto 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 10, prima frase, del regolamento (CEE) n. 2456/93, per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 1998 il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) dei seguenti giorni:

- il secondo martedì di luglio,
- il secondo martedì di agosto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 1472/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 758/98 ⁽³⁾, stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione;

considerando che, in occasione della suddetta modifica, è stata anticipata la data entro la quale devono essere comunicati i programmi; che, di conseguenza, occorre modificare anche la data di applicazione del tasso di conversione agricolo per tali programmi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2300/97 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

All'importo di cui all'articolo 3 si applica il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° maggio dell'anno in cui vengono comunicati i programmi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 319 del 21. 11. 1997, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 1473/98 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1998
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina
mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1244/98⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;
considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione

dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.
⁽³⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.
⁽⁴⁾ GU L 171 del 17. 6. 1998, pag. 14.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n° 1 do artigo 1º do Regulamento (CEE) n° 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmit

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A	Categoría C				
Medlemsstat eller region	Kategori A	Kategori C				
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A	Kategorie C				
Κράτος μέλος ή περιοχή κράτους μέλους	Κατηγορία Α	Κατηγορία Γ				
Member States or regions of a Member State	Category A	Category C				
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A	Catégorie C				
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A	Categoria C				
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A	Categorie C				
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A	Categoria C				
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A	Luokka C				
Medlemsstater eller regioner	Kategori A	Kategori C				
	U	R	O	U	R	O
België/Belgique		×				
Deutschland	×	×				
España	×	×				
France		×				
Ireland				×	×	×
Österreich	×	×				
Great Britain					×	
Northern Ireland				×	×	×

REGOLAMENTO (CE) N. 1474/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1998****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1299/98 ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f);

considerando che l'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 luglio 1998 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese d'agosto 1998 possono essere presentate domande di titoli per 991,712 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28. 5. 1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 180 del 24. 6. 1998, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 1475/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1078/98 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 luglio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 45,00 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 1476/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1998****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1079/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1079/98 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 3 al 9 luglio 1998, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1079/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 1477/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1998****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1445/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1445/98 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 7 al 9 luglio 1998 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1445/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 7. 7. 1998, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1998

relativa all'accordo tra la Comunità europea, l'Agenzia spaziale europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea relativo al contributo europeo all'istituzione di un sistema globale di navigazione via satellite (GNSS)

(98/434/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, l'articolo 84, paragrafo 2 e l'articolo 130 M, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che la Comunità può apportare, per quanto di sua competenza, un contributo allo sviluppo di un sistema globale di navigazione assistita da satellite;

considerando che è necessario approvare l'accordo tra la Comunità europea, l'Agenzia spaziale europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, relativo al contributo europeo all'istituzione di un sistema globale di navigazione assistita da satellite (GNSS),

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea, l'Agenzia spaziale europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, relativo al contributo europeo allo sviluppo di un sistema globale di navigazione assistita da satellite (GNSS).

Il testo dell'accordo e dei suoi allegati tecnici sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1. La Comunità è rappresentata, in sede di comitato tripartito comune di cui all'articolo 5 dell'accordo, dalla Commissione.

2. Per quanto riguarda le materie di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo, la posizione comunitaria è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione; per le materie di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, la posizione comunitaria è definita dalla Commissione, previa consultazione di un comitato di rappresentanti degli Stati membri.

3. La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, le modifiche previste all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome della Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. STRANG

⁽¹⁾ GU C 337 del 7. 11. 1997, pag. 37.

⁽²⁾ GU C 138 del 4. 5. 1998.

ACCORDO

tra la Comunità europea, l'Agenzia spaziale europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea relativo a un contributo europeo all'istituzione di un sistema globale di navigazione assistita da satellite (GNSS)

LA COMUNITÀ EUROPEA, in prosieguo denominata «Comunità», rappresentata da Gavin Strang, ministro dei Trasporti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e presidente in carica del Consiglio dell'Unione europea, e Neil Konnock, membro della Commissione delle Comunità europee (Trasporti),

e

L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA, istituita dalla convenzione istitutiva di un'Agenzia spaziale europea, aperta alla firma a Parigi il 30 maggio 1975, in prosieguo denominata «ESA», rappresentata da Antonio Rodotà, direttore generale,

e

L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA, istituita dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea del 13 dicembre 1960, modificata dal protocollo del 12 febbraio 1981, in prosieguo denominata «Eurocontrol», rappresentata da Yves Lambert, direttore generale,

in prosieguo collettivamente denominate «le parti»,

PRENDENDO ATTO che gli studi sulla navigazione assistita da satellite sono passati dalla fase della ricerca a quella della definizione di un sistema operativo e che essi hanno raggiunto un livello di maturità sufficiente per consentire un contributo europeo a un sistema globale di navigazione assistita da satellite e favorire in tal modo la partecipazione dell'industria europea a questo settore;

PRENDENDO ATTO dell'interesse manifestato dai governi europei per un contributo europeo alla navigazione assistita da satellite in occasione della riunione del 10 giugno 1994 della Commissione europea per l'aviazione civile (CEAC);

VISTA la comunicazione della Commissione delle Comunità europee, in prosieguo denominata «Commissione», relativa ai servizi di navigazione assistita da satellite del 14 giugno 1994, la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994 relativa ad un contributo europeo per l'istituzione di un sistema globale di navigazione assistita da satellite (GNSS), le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 marzo 1995, che invitano la Commissione a contribuire all'istituzione del sistema globale di navigazione assistita da satellite (GNSS 1) con l'adozione di tutte le misure necessarie per il noleggio dei transponder su Inmarsat III, AORE e IOR, e la decisione del Consiglio dell'Unione europea e del Parlamento europeo del 23 luglio 1996 sugli orientamenti per lo sviluppo delle reti transeuropee dei trasporti;

CONSIDERANDO che in data 24 giugno 1998 il Consiglio dell'ESA ha approvato il presente accordo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della convenzione che istituisce l'Agenzia spaziale europea;

VISTA la misura n. 83/22, adottata dalla Commissione permanente di Eurocontrol il 31 gennaio 1995, a norma dell'articolo 11 della convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, nella versione modificata del 12 febbraio 1981;

RICONOSCENDO la necessità di un ulteriore coordinamento delle loro attività per garantire la credibilità e l'efficacia della partecipazione europea in questo settore, in particolare nella prospettiva dello sviluppo di un sistema di navigazione assistita da satellite che utilizzi i carichi paganti di navigazione di Inmarsat III, per il quale le parti hanno già presentato una proposta denominata sistema EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service — Servizio complementare geostazionario europeo di navigazione), che è stata accolta dal Consiglio di Inmarsat il 21 novembre 1994 e il 15 novembre 1995,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente accordo intende istituire una cooperazione tra le parti per fornire un contributo europeo all'istituzione di un sistema globale di navigazione assistita da satellite. Questa iniziativa concentrata ha l'obiettivo di porre l'Europa in grado di fornire un servizio di navigazione assistita da satellite che soddisfi, nella misura del possibile, le esigenze operative degli utenti civili, indipendentemente dagli altri mezzi di radionavigazione e di posizionamento.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

«Sistema globale di navigazione assistita da satellite» (Global Navigation Satellite System, in prosieguo denominato GNSS): un sistema di determinazione della posizione, della velocità e del tempo basato su satellite su scala mondiale, che risponde in maniera permanente alle potenziali esigenze degli utenti per le applicazioni ad uso civile.

«GNSS 1»: una prima applicazione del GNSS che si basa sugli attuali sistemi militari di navigazione assistita da satellite degli Stati Uniti e della Russia, potenziata da sistemi ad uso civile, diretta a fornire all'utente uno strumento sufficientemente indipendente di monitoraggio di tutto il sistema.

«GNSS 2»: un sistema ad uso civile di navigazione assistita da satellite su scala mondiale, controllato e gestito a livello internazionale, che risponde alle esigenze di tutte le categorie di utenti in materia di determinazione della posizione, della velocità e del tempo.

«EGNOS» (European Geostationary Navigation Overlay Service — Servizio complementare geostazionario europeo di navigazione): un complemento europeo degli attuali sistemi di navigazione e di posizionamento assistiti da satellite, che utilizza satelliti geostazionari al fine di aumentare le prestazioni di questi sistemi sull'Europa e di fornire una capacità su tutte le aree di diffusione tramite sistemi geostazionari. Il sistema EGNOS è un componente europeo del GNSS 1.

*Articolo 3***Ambito di applicazione**

L'ambito della cooperazione tra le parti previsto dal presente accordo è specificato negli allegati I e II. Esso riguarda le seguenti attività:

- a) realizzazione e convalida di una capacità operativa di un contributo europeo al GNSS 1, utilizzando le costellazioni satellitari esistenti e ogni elemento di potenziamento idoneo a rispondere alle esigenze degli utenti;

- b) coordinamento delle azioni di ciascuna parte per il conseguimento della piena capacità operativa del GNSS 1;

- c) in parallelo al GNSS 1, attività preparatorie per la definizione e la progettazione del GNSS 2.

*Articolo 4***Contributo delle parti al GNSS 1**

Le parti adottano le misure idonee, secondo le rispettive norme e procedure e si sforzano al massimo per fornire in tempo utile il loro contributo al GNSS 1 secondo le modalità indicate nell'allegato II, nel modo seguente:

- a) l'ESA contribuisce mediante l'attuazione del proprio programma ARTES (Advanced Research in Telecommunication Systems), in particolare dell'elemento 9, che comprende gli sviluppi tecnici del sistema EGNOS e il suo funzionamento ai fini delle prove e della convalida tecnica;

- b) Eurocontrol stabilisce le esigenze degli utenti del settore dell'aviazione civile e, in base ad esse, effettua la convalida del sistema così ottenuto. Eurocontrol sostiene inoltre le iniziative europee atte a garantire che il GNSS 1 risponda alle esigenze dell'aviazione civile sotto il profilo operativo;

- c) la Comunità contribuisce a individuare le esigenze di tutti gli utenti e a convalidare, in base a tali esigenze, il sistema così ottenuto, in particolare nell'ambito delle proprie iniziative relative alle reti transeuropee e delle proprie azioni di ricerca e sviluppo, fatta salva la normativa sulle procedure di armonizzazione tecnica, come quelle relative agli aeromobili e alle apparecchiature di gestione del traffico aereo.

In particolare, la Comunità farà anche in modo che il GNSS 1 possa essere istituito prendendo tutte le misure idonee, soprattutto quelle relative al noleggio dei transponder geostazionari.

*Articolo 5***Organizzazione della cooperazione tra le parti**

1. Per garantire il progressivo sviluppo della loro cooperazione, le parti istituiscono con il presente accordo un comitato tripartito comune, con l'obiettivo di controllare l'attuazione del presente accordo, di elaborare orientamenti e di coordinare gli approcci comuni ai fini della realizzazione dell'accordo. Il comitato tripartito comune si riunisce almeno una volta all'anno ovvero, su richiesta di una delle parti, con una maggiore frequenza, e adotta il proprio regolamento interno.

2. Il comitato tripartito comune è assistito da un segretariato che garantisce l'assistenza amministrativa corrente e, a richiesta, organizza l'assistenza tecnica. Le parti si impegnano, secondo le rispettive norme e procedure, a contribuire congiuntamente a tale assistenza amministrativa.

3. Il comitato tripartito comune svolge le attività specificate nel presente accordo mediante:

- a) lo scambio di informazioni sullo stato di avanzamento delle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo e lo scambio dei documenti e dei risultati derivanti dai contributi delle parti previsti dall'accordo;
 - b) l'invito ai rappresentanti di ciascuna delle parti a partecipare alle riunioni relative alle attività che costituiscono la base del presente accordo;
 - c) lo scambio di informazioni e un'attività di coordinamento, nella misura del possibile, prima di avviare, con soggetti terzi non europei, contatti che abbiano una connessione con il presente accordo;
 - d) l'elaborazione di proposte per gli accordi necessari al futuro servizio operativo di posizionamento e di navigazione;
 - e) la presentazione di proposte per l'organizzazione del segretariato.
4. Qualsiasi modifica o aggiornamento del contenuto tecnico degli allegati I e II che non incida sull'ambito di applicazione del presente accordo, in particolare sulle disposizioni finanziarie e sulle sue condizioni di funzionamento, può essere adottata dal comitato tripartito comune all'unanimità.

Articolo 6

Scambio e divulgazione di informazioni

1. Ciascuna parte scambia con le altre parti qualsiasi informazione di cui disponga che può essere necessaria per l'attuazione del presente accordo, fatte salve le proprie norme in materia di scambio di informazioni.
2. Salvo diversa disposizione, nessuna delle parti divulga le informazioni scambiate nell'ambito del presente accordo a persone diverse dai suoi dipendenti o da quelle che sono ufficialmente abilitate ad averne conoscenza (compresi gli Stati membri di ciascuna parte), né le utilizza a fini commerciali. La divulgazione è effettuata soltanto nella misura necessaria ai fini del presente accordo e nel rispetto della massima riservatezza.

Articolo 7

Diritti di proprietà

1. Ciascuna delle parti gestisce o detiene, secondo le proprie norme e procedure, la proprietà e i diritti commerciali sul software, le apparecchiature e la documentazione che ha finanziato e sviluppato nell'ambito delle proprie attività di attuazione del presente accordo.
2. Possono essere necessari accordi specifici tra le parti per sviluppi congiunti realizzati ai fini del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1. Ciascuna delle parti garantisce che siano adottate in tempo utile e secondo le proprie procedure le disposizioni

finanziarie adeguate, al fine di assumere i propri obblighi in base al presente accordo e ai suoi allegati.

2. Una volta terminate le prove e la convalida tecnica del sistema EGNOS, devono essere adottate nuove disposizioni finanziarie.

Articolo 9

Ente appaltante e procedure di aggiudicazione

Tutti i contratti necessari per l'attuazione del presente accordo aggiudicati da una delle parti sono attribuiti secondo la procedura abitualmente seguita da tale parte, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 10

Responsabilità

1. Relativamente alle attività svolte in base al presente accordo, le parti convengono che nessuna di esse avanzerà pretese nei confronti delle altre parti per morte o lesioni personali dei propri dipendenti o delle persone che agiscono a suo nome, o per danni di qualsiasi tipo o perdita dei propri beni causati da una delle parti, qualora la morte, le lesioni personali, i danni o la perdita siano dovuti a negligenza o ad altra causa, salvo in caso di negligenza grave o dolo.
2. In caso di una domanda da parte di terzi derivante dall'attuazione, a opera delle parti, dei rispettivi contributi indicati nell'allegato II, ciascuna parte è responsabile soltanto nella misura in cui la domanda riguarda il contributo di tale parte.
3. Le parti convengono che la parte che ha concluso un contratto con terzi nell'ambito dell'esecuzione del contributo di cui è incaricata a norma dell'allegato II, è responsabile per ogni domanda dei suddetti terzi relativa al contratto in questione.

Articolo 11

Forza maggiore

Se le parti vengono meno ai compiti loro affidati dal presente accordo, non vi è violazione dello stesso se l'indebitamento è causato da forza maggiore.

Articolo 12

Relazioni pubbliche

1. Ciascuna parte si impegna ad un previo coordinamento con le proprie altre attività di relazioni pubbliche, individuali o congiunte, relative ai settori contemplati dal presente accordo.
2. In tutte le attività a livello di mezzi di comunicazione, deve essere chiaramente individuato e indicato il ruolo di ciascuna parte dell'accordo.
3. Sono adottate di comune accordo le disposizioni dettagliate per l'attuazione delle attività di relazioni pubbliche previste dal presente articolo.

*Articolo 13***Modifiche**

1. Il presente accordo può essere modificato soltanto da un accordo scritto concluso all'unanimità dalle parti.
2. Se una delle parti riscontra problemi nell'esecuzione del compito assegnatole, compreso l'aspetto del contributo finanziario, le parti convengono di esaminare, in sede di comitato tripartito comune, i mezzi per ottenere i contributi previsti e rivedono, nella misura del necessario, gli obiettivi e il contenuto del presente accordo.

*Articolo 14***Partecipazione di terzi**

Il presente accordo può essere aperto alla partecipazione di terzi in grado di contribuire allo svolgimento delle attività previste dal presente accordo. A tal fine, l'accordo è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 13.

*Articolo 15***Risoluzione delle controversie**

1. Qualsiasi controversia che potrebbe insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo o dei suoi allegati è sottoposta al comitato tripartito comune per negoziati diretti.
2. Qualora non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 1, ciascuna parte può notificare alle altre la designazione di un arbitro; le altre parti devono allora designare ciascuna il loro arbitro entro due mesi.
3. Il comitato tripartito comune designa altri due arbitri mediante decisione all'unanimità.

4. Le decisioni degli arbitri sono adottate a maggioranza.

5. Ciascuna parte della controversia deve adottare le misure adeguate per applicare la decisione degli arbitri.

*Articolo 16***Allegati**

Il presente accordo contiene gli allegati I e II, che ne costituiscono parte integrante. L'articolo 5, paragrafo 4 stabilisce la procedura per l'aggiornamento e la modifica degli allegati.

*Articolo 17***Entrata in vigore e recesso**

1. Il presente accordo entra in vigore alla data della firma e rimane in vigore fino alla realizzazione delle attività indicate negli allegati I e II o fino al momento in cui sarà sostituito da un altro accordo di cooperazione.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascuna parte può tuttavia porre termine all'accordo quando la convalida tecnica e operativa del sistema EGNOS sarà stata realizzata, notificando la propria intenzione alle altre parti con un preavviso di sei mesi.
3. Ove una delle parti ponga fine all'accordo secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le parti concordano tutte le misure adeguate da adottare.

*Articolo 18***Testi facenti fede**

Il presente accordo è redatto in tre originali in lingua tedesca, inglese, danese, spagnola, finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese e svedese, ciascuna delle quali fa ugualmente fede.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente facultados, han firmado el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen unterzeichnet.

Προς πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφωντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

In witness whereof, the undersigned, duly empowered to that effect, have signed this Agreement.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para o efeito, assinam o presente acordo.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Luxemburgo, el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y ocho.

Udfærdiget i Luxembourg, den attende juni nitten hundrede og otteoghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am achtzehnten Juni neunzehnhundertachtundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δεκαοκτώ Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ.

Done at Luxembourg on the eighteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.

Fait à Luxembourg, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Fatto a Lussemburgo, addì diciotto giugno millenovecentonovantotto.

Gedaan te Luxemburg, de achttiende juni negentienhonderd achtennegentig.

Feito no Luxemburgo, em dezoito de Junho de mil novecentos e noventa e oito.

Tehty Luxemburgissa kahdeksantentoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den artonde juni nittonhundra nittioåta.


Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen



Por la Agencia Espacial Europea
For Den Europæiske Rumorganisation
Für die Europäische Weltraumorganisation
Για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος
For the European Space Agency
Pour l'Agence spatiale européenne
Per l'Agenzia spaziale europea
Voor het Europees Ruimteagentschap
Pela Agência Espacial Europeia
Euroopan avaruusjärjestön puolesta
För Europeiska rymdorganisationen



Por la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea
For Den Europæiske Organisation for Luftfartssikkerhed
Für die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt
Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας
For the European Organisation for the Safety of Air Navigation
Pour l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Per l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea
Voor de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart
Pela Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea
Euroopan lentoturvallisuusjärjestön puolesta
För Europeiska organisationen för luftfartssäkerhet



*ALLEGATO I***1. Introduzione**

L'ambito della cooperazione tra le parti, definito all'articolo 3 del presente accordo, è specificato nelle attività seguenti.

2. Contributo europeo al GNSS 1: articolo 3, lettera a)

Questo contributo comprende lo sviluppo dei sistemi di potenziamento dei sistemi attuali di radionavigazione e di posizionamento basati su satelliti, al fine di soddisfare le esigenze degli utenti civili (trasporti terrestri, marittimi, aerei e applicazioni non relative ai trasporti) sull'Europa e su tutte le aree di diffusione tramite sistemi geostazionari.

Esso comprende le principali attività seguenti:

- individuazione delle esigenze degli utenti,
- sviluppo, prove, convalida tecnica ed operativa del sistema EGNOS, che costituisce un potenziamento con copertura allargata (Wide Area Augmentation — WAA) degli attuali sistemi di radionavigazione e di posizionamento basati su satelliti, il quale si avvale di satelliti geostazionari e offre agli utenti ulteriori capacità di telemetria e di garanzia dell'integrità dei segnali, nonché ulteriori informazioni di correzione differenziale via satellite (Wide Area Differential — WAD),
- ulteriore potenziamento [per es. potenziamento in area locale, controllo autonomo dell'integrità in fase di ricezione (RAIM), ecc.],
- sviluppo, prove e convalida delle apparecchiature dell'utente,
- certificazione degli elementi europei del GNSS 1.

L'allegato II contiene una descrizione più dettagliata del contributo europeo al GNSS 1.

3. Passaggio del GNSS 1 alla piena capacità operativa: articolo 3, lettera b)

Le parti si impegnano a individuare meccanismi che consentano di fornire eventuali ulteriori contributi per conseguire una piena capacità operativa del GNSS 1, che richiederà in particolare un'ulteriore capacità spaziale.

4. Attività preparatorie per il GNSS 2: articolo 3, lettera c)

Le parti agiranno di concerto relativamente alle attività preparatorie per la definizione e la progettazione del GNSS 2, in particolare agli studi preparatori per una dimostrazione in orbita da svolgersi nel periodo 1997-2000. Saranno studiate le possibili configurazioni di sistemi in modo da individuare e avviare una ricerca critica e gli sviluppi tecnologici e poter procedere quanto prima ad esperimenti sulle concezioni prescelte per il GNSS 2.

Le attività preparatorie per il GNSS 2 comprendono le attività seguenti:

- definizione della missione (individuazione di ulteriori esigenze degli utenti, requisiti in materia di configurazione del segnale, definizione delle applicazioni del sistema di dimostrazione);
- definizione del sistema (opzioni del sistema, progettazione del sistema di dimostrazione, definizione del programma di dimostrazione);
- attività preliminari allo sviluppo, preparatorie alla tecnologia GNSS 2;
- sviluppo di un carico pagante di navigazione sperimentale e dell'esecuzione di prove di simulazione del sistema, nonché delle dimostrazioni di volo orbitale;
- progettazione dell'architettura del GNSS 2 (progettazione di un sistema completo di navigazione via satellite, comprendente tra l'altro gli aspetti logistici e operativi).

*ALLEGATO II***1. Introduzione**

Il presente allegato fornisce una ripartizione dei contributi delle parti indicati nell'articolo 4. Tali contributi riguardano la progettazione, lo sviluppo e l'attuazione del sistema EGNOS fino al completamento di una prima fase di attuazione implicante l'uso di almeno due transponder geostazionari. Una descrizione del sistema EGNOS viene fornita qui di seguito.

Il sistema EGNOS, che costituisce un potenziamento degli attuali sistemi di radionavigazione e di posizionamento basati su satelliti, utilizza satelliti geostazionari che potenziano le prestazioni di tali sistemi sull'Europa e in generale su tutte le zone di diffusione tramite sistemi geostazionari.

Utilizzando transponder di navigazione a bordo di satelliti geostazionari ed elaborando i dati provenienti da una rete di stazioni di monitoraggio a terra (Terrestrial Monitoring Stations), il sistema EGNOS fornisce una maggiore capacità di telemetria via satellite, una maggiore integrità dei servizi e dati di correzione differenziale con copertura allargata (Wide Area Differential — WAD). L'obiettivo del servizio WAD è migliorare la precisione degli attuali sistemi di radionavigazione basati su satelliti, in particolare relativi all'Europa. Il sistema EGNOS migliorerà la disponibilità complessiva dei servizi di navigazione via satellite.

L'infrastruttura del sistema EGNOS sarà composta da:

- centri di controllo della missione (Mission Control Centres — MCC);
- transponder di navigazione su satelliti geostazionari;
- stazioni di terra terrestri di navigazione (Navigation Land Earth Stations — NLES) per accedere ai transponder di navigazione;
- stazioni di telemetria e di controllo dell'integrità (Ranging and Integrity Monitoring Stations — RIMS);
- stazioni di telemetria e di controllo dell'integrità potenziate per una determinazione precisa dell'orbita dei satelliti geostazionari a bordo dei quali si trovano i transponder di navigazione;
- una rete di stazioni di riferimento per verificare l'integrità delle correzioni WAD calcolate dal sistema EGNOS. Come stazioni di riferimento si utilizzeranno stazioni di telemetria e di controllo dell'integrità semplificate.

2. Contributo dell'ESA

L'ESA contribuisce a progetto mediante l'attuazione del suo programma ARTES, in particolare l'elemento 9.

In particolare, l'ESA è incaricata di intraprendere le attività seguenti:

- gestione del progetto EGNOS;
- analisi della missione e definizione del sistema;
- esperimenti preliminari;
- prove e simulazione;
- sviluppo del sistema di telemetria;
- sviluppo del sistema di integrità;
- sviluppo del sistema WAD;
- prove e convalida tecnica del sistema EGNOS, in particolare le disposizioni per le comunicazioni a terra e le spese di funzionamento dei centri di controllo della missione (MCC) nel periodo delle prove e della convalida.

3. Contributo di Eurocontrol

Eurocontrol, nell'ambito delle sue attività relative alle applicazioni della navigazione assistita da satellite e in stretta cooperazione con l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), è incaricato di svolgere le seguenti attività:

- definizione delle esigenze degli utenti dell'aviazione civile;
- prove operative e convalida per gli utenti del GNSS 1 nel settore dell'aviazione civile; tali attività comprendono le misurazioni statiche a terra, gli esperimenti su voli dedicati e le sessioni di registrazione dei dati su aerei di linea commerciali;
- sostegno alle attività europee per garantire che il GNSS sia operativamente accettabile per l'aviazione civile; tale attività sarà svolta con la massima cooperazione possibile nel settore dell'aviazione civile, in particolare con le autorità aeronautiche comuni (JAA).

4. Contributo della Comunità

La Comunità si impegna, secondo le proprie procedure nel settore delle reti transeuropee e dei programmi quadro di ricerca e sviluppo, a contribuire alle seguenti attività:

- individuazione delle esigenze degli utenti relative al GNSS 1;
 - progettazione, sviluppo e sostegno dell'attività di normalizzazione delle apparecchiature per gli utenti, per tutti i tipi di applicazione (marittima, aviazione civile, trasporti terrestri);
 - analisi degli aspetti relativi all'integrazione delle apparecchiature nei veicoli degli utenti, per preparare gli esperimenti di convalida;
 - messa a disposizione di almeno due collegamenti via satellite per l'attuazione del sistema EGNOS (in particolare, noleggio dei transponder sui satelliti Inmarsat III AOR-E e IOR e degli impianti necessari nelle stazioni di terra terrestri di navigazione (NLES));
 - effettuazione di esperimenti in condizioni operative per convalidare le esigenze degli utenti e i prototipi di apparecchiature loro destinate.
-

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro
del 9 giugno 1998

(98/435/CE)

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994, in appresso denominato «l'accordo», in particolare gli articoli da 85 a 88 (¹),

visto il protocollo dell'accordo, firmato a Bruxelles il 10 aprile 1997,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 1998,

HA STABILITO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Presidenza

Il consiglio di cooperazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un membro del Consiglio dell'Unione europea, per conto delle Comunità e dei loro Stati membri, e da un membro del Consiglio dei Ministri dell'Ucraina. Tuttavia, il primo periodo di presidenza ha inizio alla data della prima sessione del Consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Sessioni

Il consiglio di cooperazione si riunisce a livello ministeriale regolarmente una volta all'anno. Su richiesta di una delle parti possono aver luogo sessioni straordinarie del consiglio di cooperazione se le parti sono d'accordo.

Salvo decisione contraria delle parti, ogni sessione del Consiglio di cooperazione si svolge nel luogo abituale delle sessioni del Consiglio dell'Unione europea; la data è concordata dalle parti.

Le sessioni del consiglio di cooperazione sono convocate congiuntamente dai segretari del consiglio stesso.

⁽¹⁾ GU L 49 del 19. 2. 1998, pag. 1.

Articolo 3

Rappresentanza

I membri del consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare ad una sessione, se impossibilitati a partecipare.

Ciascun membro può essere normalmente rappresentato dal capo della missione presso le Comunità europee o dal capo della rappresentanza permanente presso l'Unione europea o da un alto funzionario.

In tutti gli altri casi, un membro che desideri farsi rappresentare comunica al presidente il nome del suo rappresentante prima della sessione alla quale dovrà essere rappresentato.

Il rappresentante di un membro del consiglio di cooperazione esercita tutti i diritti del membro rappresentato.

Articolo 4

Delegazioni

I membri del consiglio di cooperazione possono farsi accompagnare da funzionari.

Prima di ogni sessione il presidente del consiglio di cooperazione è informato della composizione prevista delle delegazioni delle parti e dell'identità dei rispettivi capi delegazione.

Il consiglio di cooperazione può invitare non membri a partecipare alle sessioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 5

Segretariato

Un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario della Missione dell'Ucraina presso le Comunità europee svolgono congiuntamente le mansioni di segretari del consiglio di cooperazione.

Articolo 6

Documenti

Qualora le discussioni del consiglio di cooperazione siano basate su una documentazione scritta, i documenti in questione sono numerati e distribuiti dai due segretari come documenti del consiglio di cooperazione.

Articolo 7

Corrispondenza

Tutta la corrispondenza destinata al consiglio di cooperazione o al suo presidente è inviata ai due segretari del consiglio di cooperazione.

I due segretari assicurano la trasmissione della corrispondenza al presidente del consiglio di cooperazione e, se del caso, la sua diffusione, come documenti di cui all'articolo 6, agli altri membri del consiglio di cooperazione. La corrispondenza così diffusa è trasmessa al segretariato generale della Commissione, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri dell'Unione europea e alla missione dell'Ucraina presso le Comunità europee.

La corrispondenza emanante dal presidente del consiglio di cooperazione è inviata ai destinatari dal rispettivo segretario e, se del caso, trasmessa agli altri membri del consiglio di cooperazione come documenti di cui all'articolo 6, agli indirizzi indicati nel secondo comma.

Articolo 8

Ordine del giorno delle sessioni

1. L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione è redatto dai segretari del consiglio di cooperazione in base a proposte delle parti. Esso è trasmesso dal corrispondente segretario ai destinatari elencati nell'articolo 7 almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali uno dei due segretari ha ricevuto domanda di iscrizione almeno ventun giorni prima dell'inizio della sessione, purché la relativa documentazione sia stata trasmessa ai segretari entro la data di invio dell'ordine del giorno provvisorio.

Il consiglio di cooperazione approva l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con il consenso di entrambe le parti.

2. D'intesa con le parti i termini indicati nel paragrafo 1 possono essere abbreviati al fine di tener conto delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 9

Processo verbale

Il progetto di processo verbale di ogni sessione è redatto congiuntamente dai due segretari il più presto possibile.

Il processo verbale indica, come regola generale, per ogni punto dell'ordine del giorno:

— la documentazione presentata al consiglio di cooperazione;

— le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del consiglio di cooperazione;

— le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate su punti specifici.

Il processo verbale comprende inoltre l'elenco dei membri del consiglio di cooperazione o dei loro rappresentanti che hanno partecipato alla sessione.

Il progetto di processo verbale è presentato al consiglio di cooperazione per approvazione nella sessione successiva. Il progetto di processo verbale può essere approvato dalle due parti anche per iscritto. Una volta approvato, due copie autentiche dello stesso sono firmate dai due segretari e sono conservate dalle parti. Una copia del processo verbale è inviata a ciascuno dei destinatari elencati nell'articolo 7.

Articolo 10

Raccomandazioni

1. Il consiglio di cooperazione formula le sue raccomandazioni di comune accordo tra le parti.

Tra una sessione e l'altra il consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo delle due parti. La procedura scritta consta di uno scambio di note tra i due segretari, che agiscono d'intesa con le parti.

2. Le raccomandazioni del consiglio di cooperazione previste dall'articolo 85 dell'accordo recano il titolo «raccomandazione», seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da una descrizione del loro oggetto.

Le raccomandazioni del consiglio di cooperazione sono autenticate dai due segretari e due copie autentiche sono firmate dai capi delegazione delle due parti.

Le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati nell'articolo 7, come documenti del consiglio di cooperazione.

Articolo 11

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le sessioni del consiglio di cooperazione non sono pubbliche.

Ciascuna parte può decidere di pubblicare le raccomandazioni del consiglio di cooperazione nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 12

Lingue

Le lingue ufficiali del consiglio di cooperazione sono le lingue ufficiali delle parti.

Il consiglio di cooperazione delibera di norma sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

*Articolo 13***Spese**

Le Comunità europee e l'Ucraina si fanno carico delle rispettive spese sostenute in occasione della partecipazione alle sessioni del consiglio di cooperazione per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretazione durante le sessioni e di traduzione e riproduzione dei documenti sono a carico delle Comunità europee, tranne quelle di interpretazione o di traduzione da una delle lingue ufficiali delle Comunità europee in ucraino e dall'ucraino in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee, che sono a carico dell'Ucraina.

Le altre spese per l'organizzazione materiale delle sessioni sono a carico della parte ospitante.

*Articolo 14***Comitato**

1. È istituito un comitato di cooperazione a norma dell'articolo 87 dell'accordo, incaricato di assistere il

consiglio di cooperazione nell'adempimento dei suoi compiti. Esso è formato, da un lato, da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e, dall'altro, da rappresentanti del consiglio dei ministri dell'Ucraina, di norma a livello di alti funzionari.

2. Il comitato di cooperazione prepara le sessioni e le deliberazioni del consiglio di cooperazione, controlla, se del caso, l'attuazione delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione e in generale assicura la continuità del partenariato e il corretto funzionamento dell'accordo. Esso esamina tutte le questioni sottopostegli dal consiglio di cooperazione e qualsiasi altra questione che possa presentarsi nell'attuazione corrente dell'accordo. Esso sottopone proposte di raccomandazioni al consiglio di cooperazione, per adozione.

3. Le consultazioni a norma degli articoli 18 e 49 dell'accordo, nonché quelle previste nell'allegato 2 del medesimo hanno luogo in sede di comitato. Le consultazioni possono proseguire a livello di consiglio di cooperazione, con il consenso delle parti.

4. Il regolamento interno del comitato di cooperazione costituisce l'allegato del presente regolamento interno.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI COOPERAZIONE
fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro*Articolo 1***Presidenza**

Il comitato di cooperazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, per conto delle Comunità e dei loro Stati membri, e da un rappresentante del consiglio dei ministri dell'Ucraina. Il primo periodo di presidenza ha inizio alla data della prima sessione del consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Per tale periodo e, successivamente, per ciascun periodo di dodici mesi, il comitato di cooperazione è presieduto dalla parte che assicura la presidenza del consiglio di cooperazione.

*Articolo 2***Riunioni**

Il comitato di cooperazione si riunisce una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono, con il consenso delle parti.

Ogni riunione del comitato di cooperazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.

Le riunioni del comitato di cooperazione sono convocate congiuntamente dai due segretari.

*Articolo 3***Delegazioni**

Prima di ogni riunione il presidente del comitato di cooperazione è informato della composizione prevista delle delegazioni delle parti e dell'identità dei rispettivi capi delegazione.

*Articolo 4***Segretariato**

Un funzionario della Commissione delle Comunità europee e un funzionario del Consiglio dei ministri dell'Ucraina svolgono congiuntamente le mansioni di segretari del comitato di cooperazione.

Tutta la corrispondenza emanante dal presidente del comitato di cooperazione o a lui destinata nel contesto del presente allegato è inviata ai segretari del comitato di cooperazione nonché ai segretari e al presidente del consiglio di cooperazione e, se del caso, ai membri del comitato di cooperazione.

*Articolo 5***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di cooperazione non sono pubbliche.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle riunioni**

1. L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è redatto dai segretari del comitato di cooperazione. Esso è trasmesso al presidente e ai segretari del consiglio di cooperazione, nonché ai membri del comitato di cooperazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione almeno ventun giorni prima dell'inizio della riunione, purché la relativa documentazione sia stata trasmessa ai segretari entro la data di invio dell'ordine del giorno provvisorio.

Il comitato di cooperazione approva l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con il consenso di entrambe le parti.

2. D'intesa con le parti, i termini indicati nel paragrafo 1 possono essere abbreviati al fine di tener conto delle esigenze di un caso specifico.

3. Il comitato di cooperazione può invitare esperti a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

*Articolo 7***Processo verbale**

Di ogni riunione è redatto un processo verbale basato su un riepilogo delle conclusioni del comitato di cooperazione ad opera del presidente.

Previa approvazione da parte del comitato di cooperazione, il processo verbale è firmato dal presidente e dai segretari ed è conservato da ciascuna delle parti. Una copia del processo verbale è inviata al presidente e ai segretari del consiglio, nonché ai membri del comitato di cooperazione.

*Articolo 8***Raccomandazioni**

Il comitato di cooperazione non formula raccomandazioni, tranne nei casi specifici in cui è autorizzato dal consiglio di cooperazione ai sensi dell'articolo 87, para-

grafo 2 dell'accordo. In questi casi tali atti recano il titolo di «raccomandazione», seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le raccomandazioni sono formulate di comune accordo tra le parti.

Le raccomandazioni del comitato di cooperazione sono inviate al presidente e ai segretari del consiglio di cooperazione, nonché ai membri del comitato di cooperazione. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le raccomandazioni del comitato di cooperazione nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Le raccomandazioni del comitato di cooperazione sono firmate dal presidente e dai segretari.

Articolo 9

Spese

La Comunità europea e l'Ucraina si fanno carico delle rispettive spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di cooperazione e dei suoi sottocomitati e gruppi di lavoro, per quel che riguarda sia

le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretazione durante le riunioni e di traduzione e riproduzione dei documenti sono a carico delle Comunità europee, tranne quelle di interpretazione o di traduzione da una delle lingue ufficiali delle Comunità europee in ucraino e dall'ucraino in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee, che sono a carico dell'Ucraina.

Le altre spese per l'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi di lavoro

Il comitato di cooperazione può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro e stabilirne il mandato. Questi sottocomitati e gruppi di lavoro sono considerati subordinati al comitato di cooperazione, al quale fanno rapporto dopo ogni riunione. Essi non formulano raccomandazioni.

Il comitato di cooperazione può modificare il mandato di qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro esistente o creare altri sottocomitati o gruppi di lavoro incaricati di assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1998

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a rivestimenti per tetti, lucernari, abbaini e prodotti accessori

[notificata con il numero C(1998) 1598]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/436/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione

delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Lamiere piatte e profilate
Tegole, tegole di ardesia, tegole di pietra, scandole
Pannelli prefabbricati composti o a sandwich
Lucernari
Abbaini
Assi per fasce e intradossi

Per tutti gli usi, esclusi quelli soggetti ai requisiti di reazione al fuoco relativi ai prodotti costituiti di materiali delle classi (A, B, C) (*)

Asfalto di mastice per il rivestimento dei tetti
Pavimentazione per tetti
Sistemi di accesso ai tetti, passerelle e punti d'appoggio per i piedi
Ancoraggi e ganci di sicurezza per i tetti
Sistemi di fissaggio meccanico per rivestimenti dei tetti
Accessori per i rivestimenti dei tetti

Per tutti gli usi.

ALLEGATO II

Lamiere piatte e profilate
Tegole, tegole di ardesia, tegole di pietra, scandole
Pannelli prefabbricati composti o a sandwich
Lucernari
Abbaini
Assi per fasce e intradossi

Per tutti gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco relativi ai prodotti costituiti di materiali delle classi (A, B, C) (*).

(*) Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

ALLEGATO III

Nota: per i prodotti che presentano più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti che incombono agli organismi riconosciuti incaricati dei sistemi di attestazione di conformità sono cumulativi

GRUPPO DI PRODOTTI

RIVESTIMENTI PER TETTI, LUCERNARI, ABBAINI E PRODOTTI ACCESSORI (1/6)

Sistema di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Lamiere piatte e profilate Tegole, tegole di ardesia, tegole di pietra, scandole Pannelli prefabbricati composti o a sandwich Lucernari Abbaini	Per gli usi soggetti ai requisiti di resistenza al fuoco (ad esempio, per limitare la propagazione del fuoco)	qualsiasi	3

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

RIVESTIMENTI PER TETTI, LUCERNARI, ABBAINI E PRODOTTI ACCESSORI (2/6)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (reazione al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Lamiere piatte e profilate	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	(A, B, C) (*)	1
Tegole, tegole di ardesia, tegole di pietra, scandole		(A, B, C) (**)	3
Pannelli prefabbricati composti o a sandwich		A (***) , D, E, F	4
Lucernari			
Abbaini			
Assi per fasce e intradossi			

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2.i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE possibilità 3.

(*) Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

(**) Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

(***) Materiali della classe A elencati nell'allegato della decisione 96/603/CE

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

RIVESTIMENTI PER TETTI, LUCERNARI, ABBAINI E PRODOTTI ACCESSORI (3/6)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (reazione al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Lamiere piatte e profilate Tegole, tegole di ardesia, tegole di pietra, scandole Pannelli prefabbricati composti o a sandwich	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco proveniente dall'esterno	prodotti che devono essere sottoposti a prova	3
Asfalto di mastice per il rivestimento dei tetti Pavimentazioni per tetti Lucernari Abbaini Sistemi di accesso ai tetti, passerelle e punti d'appoggio per i piedi Accessori per i rivestimenti dei tetti		prodotti «che devono rispondere ai requisiti» senza essere soggetti a prova (*)	4

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

(*) Soggetto a conferma da parte del gruppo norme antincendio.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

RIVESTIMENTI PER TETTI, LUCERNARI, ABBAINI E PRODOTTI ACCESSORI (4/6)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Lamiere piatte e profilate Pannelli prefabbricati composti o a sandwich Lucernari Abbaini	Per gli usi destinati a rafforzare la struttura del tetto		3

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

RIVESTIMENTI PER TETTI, LUCERNARI, ABBAINI E PRODOTTI ACCESSORI (5/6)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Tutti i tipi di rivestimenti per tetti, lucernari, abbaini e prodotti accessori	Per gli usi soggetti alle norme sulle sostanze pericolose (*)	—	3

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

(*) In particolare le sostanze pericolose definite nella direttiva 76/769/CEE del Consiglio, quale modificata.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

RIVESTIMENTI PER TETTI, LUCERNARI, ABBAINI E PRODOTTI ACCESSORI (6/6)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Lamiere piatte e profilate Tegole, tegole di ardesia, tegole di pietra, scandole Pannelli prefabbricati composti o a sandwich Pavimentazioni per tetti Assi per fasce e intradossi Sistemi di fissaggio meccanico per i rivestimenti dei tetti Accessori per i rivestimenti dei tetti	Per usi diversi da quelli specificati ai gruppi di prodotti 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6	—	4
Sistemi di accesso ai tetti, passerelle e punti d'appoggio per i piedi Ancoraggi e ganci di sicurezza per i tetti Asfalto di mastice per il rivestimento dei tetti Abbaini Lucernari	Per usi diversi da quelli specificati ai gruppi di prodotti 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6	—	3

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1998

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti

[notificata con il numero C(1998) 1611]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/437/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità

1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Pannelli destinati all'uso come finiture interne o esterne, come elementi completi per la protezione dal fuoco di pareti e soffitti.

Controsoffitti (kit) destinati all'uso come finiture interne o esterne per la protezione dal fuoco dei soffitti.

Pannelli destinati all'uso come elementi di rinforzo esterni o interni per pareti e soffitti.

Piastrelle e pannelli, di materiali friabili, destinati all'uso come finiture interne o esterne per pareti e soffitti soggetti ai requisiti di protezione contro le ferite accidentali causate da oggetti taglienti.

Controsoffitti (kit) destinati all'uso come finiture interne o esterne per soffitti soggetti ai requisiti di sicurezza d'impiego.

Piastrelle e pannelli destinati all'uso in controsoffitti interni o esterni soggetti ai requisiti di sicurezza d'impiego.

Profili speciali e strutture di sospensione destinate a sostenere le pareti interne o esterne o le finiture dei soffitti e i controsoffitti soggetti ai requisiti di sicurezza d'uso.

Rivestimenti in rotoli per pareti, rivestimenti interni per soffitti costituiti di materiali delle classi A⁽¹⁾, B⁽¹⁾, C⁽¹⁾, A (senza prove), D, E e F, destinati all'uso come finiture interne in pareti e soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Scidule e piastre costituite di materiali delle classi A⁽¹⁾, B⁽¹⁾, C⁽¹⁾, A (senza prove), D, E e F, destinati all'uso come finiture esterne in pareti e soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Controsoffitti (kit) che utilizzano componenti costituiti di materiali delle classi A⁽¹⁾, B⁽¹⁾, C⁽¹⁾, A (senza prove), D, E e F, destinati all'uso come finiture interne ed esterne per soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Piastrelle, tavole in vista e pannelli costituiti di materiali delle classi A⁽¹⁾, B⁽¹⁾, C⁽¹⁾, A (senza prove), D, E e F, destinati all'uso come finiture interne ed esterne per pareti e soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Profili speciali e strutture di sospensione costituiti di materiali delle classi A⁽¹⁾, B⁽¹⁾, C⁽¹⁾, A (senza prove), D, E e F, destinati a sostenere le pareti interne o esterne o le finiture dei soffitti o i controsoffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Controsoffitti (kit), destinati all'uso come finiture interne o esterne per soffitti soggetti alle norme sulle sostanze pericolose⁽²⁾.

Piastrelle, scidule, tavole in vista, piastre di rivestimento e pannelli destinati all'uso come finiture interne o esterne per pareti e soffitti soggetti, eventualmente, alle norme sulle sostanze pericolose⁽²⁾.

Controsoffitti (kit) destinati all'uso come finiture interne o esterne in pareti e soffitti per altri usi definiti nel mandato⁽³⁾.

Rivestimenti in rotoli per pareti, rivestimenti interni per soffitti, piastrelle, scidule, tavole in vista, piastre e pannelli destinati all'uso come finiture interne o esterne in pareti e soffitti per altri usi definiti nel mandato⁽³⁾.

Profili speciali e strutture di sospensione destinate all'uso come sostegno di pareti interne o esterne, finiture di soffitti o controsoffitti per altri usi definiti nel mandato⁽³⁾.

⁽¹⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

⁽²⁾ In particolare le sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio e successive modifiche.

⁽³⁾ Gli altri possibili usi previsti dal mandato sono: controllo del vapore, controllo della permeabilità, controllo acustico e controllo termico.

ALLEGATO II

Rivestimenti in rotoli per pareti, rivestimenti interni per soffitti, piastrelle costituiti di materiali delle classi A⁽¹⁾, B⁽¹⁾ e C⁽¹⁾, destinati all'uso come finiture interne per pareti o soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Scidule e piastre di rivestimento costituite di materiali delle classi A⁽¹⁾, B⁽¹⁾ e C⁽¹⁾ destinati all'uso come finiture esterne per pareti e soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Controsoffitti (kit) che utilizzano componenti costituiti di materiali delle classi A⁽¹⁾, B⁽¹⁾ e C⁽¹⁾ destinati all'uso come finiture interne ed esterne per soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Piastrelle, tavole in vista e pannelli costituiti di materiali delle classi A⁽¹⁾, B⁽¹⁾ e C⁽¹⁾ destinati all'uso come finiture interne ed esterne per pareti e soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Profili speciali e strutture di sospensione costituite di materiali delle classi A⁽¹⁾, B⁽¹⁾ e C⁽¹⁾ destinate a sostenere le pareti interne o esterne o le finiture dei soffitti o i controsoffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

⁽¹⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

ALLEGATO III

Nota: per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI

FINITURE INTERNE ED ESTERNE PER PARETI E SOFFITTI (1/5)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli	come finiture interne o esterne, come elementi completi, utilizzati per la protezione dal fuoco di pareti e soffitti	qualsiasi	3
Controsoffitti (kit)	come finiture interne o esterne per la protezione dal fuoco dei soffitti	qualsiasi	3

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

2. Condizioni che il CEN deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

FINITURE INTERNE ED ESTERNE PER PARETI E SOFFITTI (2/5)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli	come elementi di rinforzo interni o esterni per pareti e soffitti	—	3
Piastrelle Pannelli	come finiture interne o esterne per pareti o soffitti soggetti ai requisiti di protezione contro le ferite accidentali da oggetti taglienti		
Controsoffitti (kit)	come finiture interne o esterne per soffitti soggetti ai requisiti di sicurezza d'uso		
Piastrelle Pannelli	per controsoffitti interni o esterni soggetti ai requisiti di sicurezza d'uso		
Profili speciali Strutture di sospensione	per il sostegno di finiture interne o esterne di pareti e soffitti e controsoffitti soggetti ai requisiti di sicurezza d'uso		

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

2. Condizioni che il CEN deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

FINITURE INTERNE ED ESTERNE PER PARETI E SOFFITTI (3/5)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (reazione al fuoco) (1)	Sistemi di attestazione di conformità
Rivestimenti in rotoli Rivestimenti interni	come finiture interne per pareti e soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A (*), B (*) e C (*)	1
Scidule Piastre di rivestimento	come finiture esterne per pareti o soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco		
Controsoffitti (kit)	come finiture interne o esterne per soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A (**), B (**), e C (**)	3
Piastrelle Tavole in vista Pannelli	come finiture interne o esterne per muri e soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco		
Profili speciali Strutture di sospensione	per il sostegno di finiture interne o esterne di pareti e soffitti e controsoffitti soggetti ai requisiti di sicurezza d'uso	A (senza prove), D, E e F	4

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2.i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

(1) Per quanto riguarda la reazione al fuoco, cfr. decisione 94/611/CE della Commissione.

(*) Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

(**) Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

2. Condizioni che il CEN deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

FINITURE INTERNE ED ESTERNE PER PARETI E SOFFITTI (4/5)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Controsoffitti (kit)	come finiture interne o esterne per pareti e soffitti soggetti alle norme sulle sostanze pericolose (*)	—	3
Piastrelle Scidule Tavole in vista Piastre Pannelli	come finiture interne o esterne per pareti o soffitti soggetti eventualmente alle norme sulle sostanze pericolose (*)		

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

(*) In particolare le sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio e successive modifiche.

2. Condizioni che il CEN deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

FINITURE INTERNE ED ESTERNE PER PARETI E SOFFITTI (5/5)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (*)	Sistemi di attestazione di conformità
Controsoffitti (kit)	come finiture interne o esterne per soffitti, per altri usi definiti nel mandato (*)	—	4
Rivestimenti per pareti in rotoli Rivestimenti interni per soffitti Piastrelle Scidule Tavole in vista Piastre di rivestimento Pannelli	come finiture interne o esterne per pareti o soffitti, per altri usi definiti nel mandato (*)		
Profili speciali Strutture di sospensione	per il sostegno di finiture interne o esterne di pareti e soffitti e controsoffitti per altri usi definiti nel mandato (*)		

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2.ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

(*) Gli altri possibili usi previsti dal mandato sono: controllo del vapore, controllo della permeabilità, controllo acustico e controllo termico.

2. Condizioni che il CEN deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1998

che adegua i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1997 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

[notificata con il numero C(1998) 1663]

(98/438/CE, CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2591/97⁽²⁾, e, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 501/98 del Consiglio⁽³⁾, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° luglio 1997 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1997, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del

coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1997, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 63 del 4. 3. 1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 343 del 13. 12. 1997, pag. 27.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori agosto 1997
Stati Uniti d'America (New York)	106,96
Turchia	73,97

Sedi di servizio	Coefficienti correttori settembre 1997
Angola	79,91
Etiopia	43,62
Guinea Bissau	74,09
Samoa	95,55
Stati Uniti d'America (Washington)	104,04
Sudan	41,67

Sedi di servizio	Coefficienti correttori ottobre 1997
Angola	89,67
Ghana	37,57
Kenya	76,06
Stati Uniti d'America (San Diego)	96,18
Turchia	73,09
Venezuela	76,99

Sedi di servizio	Coefficienti correttori novembre 1997
Angola	101,13
Bulgaria	90,98
Guinea Bissau	81,30
Nigeria	91,65
Romania	62,41
Turchia	72,78

Sedi di servizio	Coefficienti correttori dicembre 1997
Brasile	97,94
Etiopia	41,92
Filippine	59,30
Ghana	36,76
Indonesia	60,84
Repubblica ceca	70,08
Stati Uniti d'America (New York)	99,66
Stati Uniti d'America (Washington)	90,39
Suriname	67,42
Tanzania	82,25
Turchia	75,28
Venezuela	78,89
Zambia	78,94

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1998

relativa all'ammissibilità delle spese previste da alcuni Stati membri nel corso del 1998 per l'attuazione del regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca

[notificata con il numero C(1998) 1765]

(98/439/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/527/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che la Commissione ha ricevuto da parte del Belgio, della Danimarca, della Germania, della Grecia, della Spagna, della Francia, dell'Irlanda, dell'Italia, dei Paesi Bassi, del Portogallo, della Finlandia, della Svezia e del Regno Unito programmi quinquennali che illustrano i controlli che detti paesi prevedono di attuare nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000;

considerando che tali Stati membri hanno trasmesso alla Commissione una domanda di contributo finanziario per le spese di cui all'articolo 2 della decisione 95/527/CE previste per il 1998;

considerando che alcune domande riguardano spese relative ad investimenti per l'acquisto o la modernizzazione di navi, aeromobili, veicoli terrestri, sistemi di individuazione e di registrazione delle attività della pesca e sistemi di registrazione, gestione e trasmissione dei dati relativi ai controlli, comprese le applicazioni informatiche e il software;

considerando che alcune domande riguardano spese relative ad azioni specifiche, destinate a migliorare qualità ed efficacia del controllo delle attività di pesca e delle attività connesse;

considerando che alcune domande riguardano spese destinate alla formazione degli agenti nazionali associati alle attività di controllo e che la decisione 96/286/CE della Commissione, dell'11 aprile 1996, recante modalità d'applicazione della decisione 95/527/CE del Consiglio relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽²⁾, stabilisce le modalità secondo cui va determinato l'importo delle spese ammissibili in materia di formazione;

considerando che alcune domande riguardano inoltre spese intese a permettere la sperimentazione e l'applicazione di nuove tecnologie volte a migliorare il controllo delle attività alieutiche e delle attività connesse, a cui può essere quindi applicato, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della decisione 95/527/CE, un tasso superiore di partecipazione finanziaria della Comunità; che è necessario, nei limiti della dotazione finanziaria annuale riservata alle azioni in questione e vista l'importanza che tale sistema riveste nel controllo delle attività alieutiche, dare la precedenza al rimborso dei costi di investimento relativi al sistema di sorveglianza via satellite;

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 95/527/CE, è il caso di prevedere per l'Irlanda un tasso superiore di partecipazione finanziaria della Comunità per alcune spese di investimento e di funzionamento, onde tener conto dei controlli necessari a garantire il rispetto del regime di gestione dello sforzo di pesca;

considerando che tali spese contribuiranno alla mobilitazione dei mezzi di controllo ai fini di una corretta applicazione della politica comune della pesca;

considerando che risulta pertanto opportuno stabilire l'ammissibilità delle spese previste, il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità nonché le condizioni da rispettare per tale partecipazione finanziaria;

considerando che il comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese menzionate nell'allegato I, previste per il 1998 e concernenti l'acquisto o la modernizzazione di impianti di ispezione e controllo nonché azioni specifiche, per un importo complessivo di 71 867 026 ECU, sono ammissibili ad un contributo finanziario ai sensi della decisione 95/527/CE. Il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità è pari al 50 % delle spese ammissibili sostenute. La partecipazione finanziaria viene concessa entro i limiti indicati nell'allegato I, corrispondenti ad un importo di 20 570 152 ECU.

⁽¹⁾ GU L 301 del 14. 12. 1995, pag. 30. GU L 302 del 15. 12. 1995, pag. 45 (rettifica).

⁽²⁾ GU L 106 del 30. 4. 1996, pag. 37.

Articolo 2

1. Le spese menzionate nell'allegato II, previste per il 1998 e concernenti azioni e progetti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 95/527/CE, per un importo complessivo di 12 316 187 ECU, sono ammissibili ad un contributo finanziario ai sensi della decisione 95/527/CE. Il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità è pari al 50 % delle spese ammissibili sostenute.

Tuttavia la partecipazione finanziaria della Comunità relativa alle spese d'investimento per l'acquisto di dispositivi di localizzazione via satellite installati su navi da pesca è limitata a 2 000 ECU per nave.

2. In deroga al paragrafo 1, il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità è pari al 100 % delle spese ammissibili effettuate per la realizzazione del sistema di sorveglianza delle navi via satellite, qui di seguito denominato «SCP», limitatamente a:

- 400 000 ECU per Stato membro per la creazione dei centri di sorveglianza,
- 4 000 ECU per dispositivo di localizzazione via satellite installato sui pescherecci comunitari cui si applica l'SCP, conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

La partecipazione finanziaria del 100 % è concessa limitatamente ad un importo equivalente a 6 225 000 ECU.

Articolo 3

Le spese dell'Irlanda previste per il 1998, corrispondenti ad un importo di 12 872 971 ECU per spese d'investimento e di 3 035 950 ECU per spese di funzionamento, sono ammissibili ad un contributo finanziario della Comunità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della deci-

sione 95/527/CE. Il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità è pari rispettivamente al 65 % e al 100 % delle spese ammissibili sostenute. Tuttavia la partecipazione finanziaria è concessa limitatamente ad un importo equivalente a 7 944 567 ECU e 3 000 000 ECU rispettivamente.

Articolo 4

1. Per il calcolo degli importi ammissibili, nel quadro della presente decisione viene utilizzato il tasso di cambio dell'ecu in vigore nell'agosto 1997.

2. Le dichiarazioni delle spese e le richieste di anticipo in valuta nazionale sono convertite in ecu al tasso in vigore nel mese di ricevimento da parte della Commissione.

Articolo 5

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

*ANEXO I / BILAG I / ANHANG I / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι / ANNEX I / ANNEXE I / ALLEGATO I /
BIJLAGE I / ANEXO I / LIITE I / BILAGA I*

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos subvencionables en moneda nacional Støtteberettigede udgifter i national valuta Erstattungsfähige Ausgaben in nationaler Währung Επιλέξιμες δαπάνες σε εθνικό νόμισμα Eligible expenditure in national currency Dépenses admissibles en monnaie nationale Spese ammissibili in moneta nazionale In aanmerking komende uitgaven in nationale valuta Despesas elegíveis em moeda nacional Hyväksyttävät kustannukset kansallisessa valuutassa Bidragsberättigande kostnader i nationell valuta	Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät kustannukset Bidragsberättigande kostnader (ECU)	Contribución máxima de la Comunidad Fællesskabets maksimale finansielle bidrag Maximaler Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Maximum Community contribution Participation communautaire maximale Contributo massimo della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição máxima da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag (ECU)
België/Belgique	BEC 1 500 000	36 709	3 059
Danmark	DKR 16 000 000	2 122 779	796 042
Deutschland	DM 22 001 135	11 116 962	5 278 473
Ελλάδα	DRA 2 997 000 000	9 681 014	668 659
España	PTA 1 097 866 612	6 576 178	1 563 680
France	FF 24 098 375	3 612 436	247 791
Ireland	IRL 2 647 000	3 587 573	1 038 186
Italia	LIT 11 766 666 667	6 098 141	816 628
Nederland	HFL 2 645 000	1 186 754	232 191
Portugal	ESC 2 331 600 000	11 659 924	5 754 950
Suomi	FMK 2 650 000	451 358	127 743
Sverige	SKR 19 831 005	2 311 244	592 933
United Kingdom	UKL 8 866 957	13 425 954	3 449 817
Total / I alt / Σύνολο / Totale / Totaal / Yhteensä		71 867 026	20 570 152

*ANEXO II / BILAG II / ANHANG II / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II / ANNEX II / ANNEXE II / ALLEGATO II /
BIJLAGE II / ANEXO II / LIITE II / BILAGA II*

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos subvencionables en moneda nacional Støtteberettigede udgifter i national valuta Erstattungsfähige Ausgaben in nationaler Währung Επιλέξιμες δαπάνες σε εθνικό νόμισμα Eligible expenditure in national currency Dépenses admissibles en monnaie nationale Spese ammissibili in moneta nazionale In aanmerking komende uitgaven in nationale valuta Despesas elegíveis em moeda nacional Hyväksyttävät kustannukset kansallisessa valuutassa Bidragsberättigande kostnader i nationell valuta	Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät kustannukset Bidragsberättigande kostnader (ECU)	Contribución máxima de la Comunidad Fællesskabets maksimale finansielle bidrag Maximaler Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Maximum Community contribution Participation communautaire maximale Contributo massimo della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição máxima da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag (ECU)
België/Belgique	BEC 17 374 310	425 200	181 000
Danmark	DKR 7 929 998	1 052 102	819 011
Deutschland	DM 610 000	308 227	270 116
Ελλάδα	DRA 348 000 070	1 124 122	678 268
España	PTA 374 178 760	2 232 316	1 571 913
France	FF 20 909 550	3 134 418	1 544 835
Ireland	IRL 450 000	609 900	398 350
Italia	LIT 2 160 000 000	1 119 432	708 692
Nederland	HFL 567 000	254 400	253 905
Portugal	ESC 0	0	0
Suomi	FMK 1 600 000	272 518	197 291
Sverige	SKR 4 650 000	541 943	432 576
United Kingdom	UKL 820 000	1 241 609	793 955
Total / I alt / Σύνολο / Totale / Totaal / Yhteensä		12 316 187	7 849 912

RETTIFICHE **Rettifica del regolamento (CE) n. 1350/98 della Commissione, del 26 giugno 1998, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 184 del 27 giugno 1998)

Pagina 21, nota (7), primo alinea:

anziché: «(7) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL (A2: ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 15 tonnellate).»;

leggi: «(7) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere un contenuto netto massimo di 15 tonnellate).»
